

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato della Salute

Dipartimento Regionale Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 2 Formazione

Autorizzazione Centro Studi Euro Mediterraneo Soc. Coop. Sociale ETS
per l'attivazione di un corso di qualificazione in Assistente di Studio Odontoiatrico
sede: Via Ettore Lombardo Pellegrino, 48 - Messina
ASO 04 2025

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge n. 833 del 23/12/1978 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
- VISTO** il D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.3 - octies comma 3 inerente l'Area delle professioni sociosanitarie;
- VISTA** la Legge 1 febbraio 2006, n. 43 recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, riabilitative, tecnico sanitarie e delle prevenzione e delega del Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali” che all'articolo 1, comma 2, conferma la competenza delle Regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della Legge 10 agosto 2000, n. 251, e del Ministro della sanità 29 marzo 2001;
- VISTO** l'Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43/2006 e per la disciplina della relativa formazione, repertorio atti n. 209/ CSR del 23 Novembre 2017;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018 che recepisce tale l'Accordo e individua la figura e il profilo di Assistente di studio odontoiatrico;
- ATTESO** che nel documento tecnico, approvato con il suddetto Accordo, viene definita la figura professionale di Assistente di Studio Odontoiatrico le cui attività e competenze sono illustrate nell'allegato 1 e nell'allegato 2, parti integranti del citato Accordo e che la programmazione e l'organizzazione dei corsi di formazione viene demandata alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano le quali provvedono nel rispetto degli standard formativi e professionali minimi;
- VISTO** in particolare l'art. 2 del suddetto Accordo ai sensi del quale: “la formazione dell'Assistente di Studio Odontoiatrico è di competenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano che, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo, procedono alla programmazione dei corsi di formazione e autorizzano le aziende del servizio sanitario regionale e/o gli enti di formazione accreditati per la realizzazione degli stessi, valorizzando le precedenti esperienze istituzionali e associative già esistenti”;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2022 recante “Recepimento dell'Accordo sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario”.
- VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi Odontoiatrici e Medico Dentistici sottoscritto da AIO (Associazione Italiana Odontoiatri), CIFA, FIALS, e CONFSAL il 30 marzo 2017 e

depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

VISTA la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la Legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTA la Legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e in particolare l'art.68 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P. Reg. n. 12/2019 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16 dicembre 2008 n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n.6 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.Reg. n. 6069 del 18 dicembre 2024 con il quale, vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 430 del 11 dicembre 2024, è stato conferito, ai sensi dell'art. 9 comma 8 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii., l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale della Salute al Dott. Giacomo Scalzo;

VISTO il D.A. n. 1649 del 30/07/2019 “Regolamentazione regionale formazione Assistente di Studio Odontoiatrico D.P.C.M. 09/02/2018 recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. atti n. 209/CSR del 23/11/2017”;

VISTA l'istanza formulata dall'Ente Centro Studi Euro Mediterraneo Soc. Coop. Sociale ETS con prot. n. 0218 del 11.02.2025 acquisita agli atti con prot. 4460 del 11.02.2025, di autorizzazione allo svolgimento di una edizione del corso per il conseguimento della qualifica di Assistente di Studio Odontoiatrico presso la sede formativa accreditata sita a Messina in Via Ettore Lombardo Pellegrino, 48;

PRESO ATTO che il suddetto Ente ha inviato, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, l'autocertificazione antimafia ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

ATTESO CHE l'Amministrazione regionale ha già acquisito l'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sulla insussistenza delle condizioni ostative di cui al D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., riservandosi di acquisire la documentazione antimafia dai competenti uffici;

ACCERTATA la conformità della documentazione prodotta dall'Ente Centro Studi Euro Mediterraneo Soc. Coop. Sociale ETS alle disposizioni di cui al D.A. 30/07/2019, n. 1649;

CONSIDERATO che “l'Accordo sancito tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 7 ottobre 2021, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario”, recepito con D.P.C.M. 9 marzo 2022, sostituisce “l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR), concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43”;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 14 del succitato Accordo 7 ottobre 2021 “restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. atti n. 209/CSR)”;

RITENUTO nelle more dell'adozione della nuova disciplina di cui all'Accordo del 7 ottobre 2021, di dovere autorizzare l'Ente Centro Studi Euro Mediterraneo Soc. Coop. Sociale ETS allo svolgimento del corso di qualificazione in Assistente di Studio Odontoiatrico ai sensi del D.A. n. 1649 del 30/07/2019 presso la sede formativa accreditata sita a Messina in Via Ettore Lombardo Pellegrino, 48,

D E C R E T A

- Art. 1** l'Ente Centro Studi Euro Mediterraneo Soc. Coop. Sociale ETS con sede legale sita a Messina in Via Ferdinando Gabotto, 3, è autorizzato a realizzare una edizione del corso di qualificazione in Assistente di Studio Odontoiatrico ai sensi del D.A. n. 1649 del 30/07/2019, che si svolgerà presso la sede formativa accreditata sita a Messina in Via Ettore Lombardo Pellegrino, 48;
- Art. 2** Il corso è articolato in n. 300 ore di teoria ed esercitazioni di cui 54 in FAD e 400 ore di tirocinio e non può avere una durata inferiore a mesi sei e maggiore a mesi dodici.
- Art. 3** Al suddetto corso viene attribuito il codice identificativo univoco **ASO 04 2025** che dovrà essere riportato in tutta la documentazione inerente al corso autorizzato con il presente provvedimento.

Art. 4 È fatto obbligo all'Ente, dopo il definitivo inserimento degli allievi e prima dell'inizio delle attività corsuali, di fare vidimare presso il Servizio 2 DASOE il registro di classe in cui devono essere inseriti i nominativi degli allievi. Contestualmente alla vidimazione del registro deve essere consegnata copia del verbale, redatto ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dal Direttore del corso con il quale vengono ammessi alla frequenza i discenti e contestualmente viene attestato che ciascun discente è in possesso dei requisiti di accesso al corso, secondo quanto indicato al punto 4 dell'allegato IV del D.A. n.1649/2019.

Art. 5 È, altresì, fatto carico all'Ente di attenersi alle seguenti disposizioni:

- corretta tenuta del registro di classe sottoscritto dal direttore del corso, dal tutor d'aula e dai docenti con l'indicazione degli argomenti trattati;
- trasmissione del report relativo al tracciamento del tempo di permanenza in piattaforma e delle lezioni fruite da ciascun partecipante, trasmissione dell'esito dei test di apprendimento a conclusione delle attività erogate in modalità virtuale sincrona e in asincrono;
- il rispetto della trascrizione nel registro del corso, vidimato dal Servizio 2 DASOE, degli orari e delle presenze degli allievi come da calendario allegato all'istanza di autorizzazione;
- corretto svolgimento delle attività di tirocinio.

Art. 6 L'Assessorato della Salute si riserva di effettuare visite ispettive, con proprio personale o mediante personale dipendente dalle Aziende Sanitarie Provinciali, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento, nonché il corretto svolgimento dell'attività formativa.

Art. 7 Secondo quanto previsto all'art. 4 del D.A. n.1649/2019, la non osservanza di quanto previsto nel succitato dispositivo e nel relativo allegato IV, nonché delle direttive che l'Assessorato della Salute potrà impartire in materia, comporterà la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività formative, ancorché già autorizzate ai sensi del presente provvedimento e non ancora iniziata e l'esclusione da futuri corsi di Assistente di Studio Odontoiatrico.

Art. 8 Il presente provvedimento è soggetto a revoca qualora dovesse essere accertata anche soltanto una delle cause di decadenza, divieto o sospensione ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 9 Il corso dovrà avere inizio entro sei mesi dal rilascio della presente autorizzazione; in caso di mancato avvio entro tale termine l'autorizzazione deve intendersi automaticamente decaduta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 e ss.mm.ii..

Palermo, 26.02.2025

*F.to Il Funzionario
Dott.ssa Antonella Iacono

*F.to Il Dirigente Generale
Dott. Giacomo Scalzo

**Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93"